

REGOLAMENTO ELETTORALE

FONDO DI SOLIDARIETA' INTEGRATIVO UNICO

Art. 1 – Norme generali.

Il presente Regolamento disciplina termini e modalità relative all'elezione dei Rappresentanti dei Soci nell'Assemblea, secondo l'art. 17 dello Statuto e ad integrazione del medesimo.

Art. 2 – Indizione delle elezioni.

Con la periodicità prevista dall'art 17 dello Statuto, almeno due mesi prima dalla data prevista per la cessazione dalla carica di Rappresentanti dei Soci nell'Assemblea, il Comitato Direttivo, con apposita delibera, indice le elezioni fissandone la data di svolgimento, inviando ai Soci (a mezzo mail all'indirizzo comunicato dal Socio e risultante dall'anagrafica comunicata alla Segreteria Amministrativa o, qualora assente, a mezzo comunicazione postale ordinaria) una comunicazione avente ad oggetto termini e modalità per la presentazione delle candidature a Rappresentante dei Soci nell'Assemblea del Fondo.

Le candidature, inoltrate in conformità a quanto disposto nel paragrafo che precede, devono pervenire alla Segreteria del Fondo accompagnate da copia della propria carta d'identità valida.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci e del processo definito all'art. 4 che segue, trasmette a ciascun Socio la Scheda di votazione, unitamente all'elenco delle candidature pervenute, fissando un termine entro il quale le schede, debitamente compilate, devono essere recapitate alla sede della Associazione.

Presso la Segreteria del Fondo è disponibile, per consultazione, l'elenco dei Soci.

Hanno diritto alla presentazione della propria candidatura tutti i Soci beneficiari che risultano iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni.

Art. 3 - Voti di preferenza

Ciascun Socio può esprimere sino ad un massimo di tre (3) preferenze.

Art. 4 – Commissione elettorale.

La Commissione elettorale ("Commissione") si insedia entro i quindici giorni successivi alle data di indizione delle elezioni. È composta dal Presidente pro tempore del Fondo, cui si uniscono, in qualità di membri, tre soci beneficiari selezionati, in ordine cronologico, fra quelli che hanno fatto pervenire alla Segreteria amministrativa la propria candidatura a membro di tale Commissione. Tali membri non possono partecipare alle elezioni in qualità di candidati.

La Commissione, avvalendosi del supporto della Segreteria amministrativa del Fondo:

- riceve le proposte di candidatura presentate, entro il termine previsto nell'art. 2, ne verifica la validità;
- definisce la scheda elettorale ed impartisce istruzioni sulle modalità di votazione;
- assicura la realizzazione del processo di votazione;

- procede al conteggio dei voti pervenuti e redige il verbale delle operazioni di spoglio e di avvenuta elezione con l'indicazione dei nominativi dei candidati eletti.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente, anche per mezzo di strumenti telematici, la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

La Commissione si scioglie con l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 6 – Modalità di votazione

La Commissione trasmette a ciascun Socio beneficiario elettore la scheda di elezione unitamente alle istruzioni per l'esercizio di voto, fissando il termine entro il quale le schede devono essere restituite al Fondo.

Art. 7 – Scrutinio e proclamazione dei risultati.

Ultimate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio.

Sono eletti i candidati con il numero di preferenze più elevato. A parità di numero di preferenze, ha la priorità il candidato:

- Di sesso femminile (qualora tale genere non rappresenti già oltre 1/3 dei candidati eletti)
- Anagraficamente più anziano.

Ultimato lo scrutinio, la Commissione ne redige il verbale che, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, viene successivamente inviato al Comitato Direttivo del Fondo che lo raccoglie nel Registro dei Verbali dell'Associazione. L'esito delle elezioni e della conseguente composizione dell'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci del Fondo viene diffusa mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e/o mediante invio agli stessi di comunicazione tramite indirizzo di posta elettronica o, qualora assente, tramite posta ordinaria.

Art. 8 - Subentro in caso di cessazione di un rappresentante.

Nel caso in cui un Rappresentante dei Soci decada per la perdita della qualifica di socio ovvero venga a cessare dalla carica per una qualsiasi altra causa (dimissioni, grave impedimento, ecc.), subentra nella carica il primo candidato non eletto.